



Al Sindaco di Cernusco sul Naviglio

e p.c.

Al Presidente Del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Palazzo Comunale Cernusco sul Naviglio
Via Tizzoni, 2

OGGETTO: fusione BEA-CEM e mantenimento dei presupposti per l'affidamento in house dei servizi da parte dei Soci CEM

La Sentenza del TAR Lombardia n.00287/2015 del 23 gennaio 2015 (**successivamente confermata dal Consiglio di Stato**) con la quale venne accolto il ricorso avanzato da Gelsia Ambiente Srl contro il Comune di Limbiate ha portato di fatto all'annullamento di tutti gli atti mediante i quali il Comune di Limbiate intendeva affidare direttamente a Bea Gestioni spa i servizi di igiene ambientale a decorrere dal 1° gennaio 2015.

In particolare **il TAR ha rilevato la mancanza, in capo a Bea Gestioni, dei requisiti necessari per operare in regime di Partenariato Pubblico-Privato Istituzionalizzato**. Allo stesso tempo occorre evidenziare come Bea Gestioni non può nemmeno operare secondo il modello dell'**in house providing** riservato alle società totalmente pubbliche in quanto il 10% delle azioni sono state cedute a un soggetto privato (Comef Srl).

Poiché i modelli *in house* e PPPI sono gli unici che legittimano gli affidamenti diretti da parte dei Comuni, Bea Gestioni può ricevere affidamenti dai Comuni **solo ed esclusivamente partecipando a gare d'appalto**.

A seguito del ricorso avanzato da Bea Gestioni Spa contro il Comune di Misinto e Gelsia Ambiente Srl, la sentenza del TAR Lombardia n. 2745/2015 del 4 gennaio 2016 ribadisce e precisa in modo inequivocabile che **Bea Gestioni non ha i requisiti per ricevere affidamenti diretti**. A pagina 9, punto IX si legge infatti:

"Solo per completezza va dato atto della fondatezza anche di un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, pure sollevato dalle parti intimato, che fa leva sulla circostanza che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di Bea, quest'ultima non avrebbe affatto i requisiti per proporsi come gestore del servizio di igiene ambientale, sicché nessuna utilità potrebbe trarre in caso di esito favorevole del presente giudizio."

In riferimento alla precedente sentenza 287/2015 relativa al ricorso avanzato da Gelsia Ambiente contro Limbiate e Bea Gestioni, a pagina 10 si legge:

*"La surrichiamata sentenza n.287/2015, depositata lo stesso giorno di deposito del ricorso in epigrafe, benché appellata da parte contro interessante, non è mai stata sospesa dal giudice d'appello, risultando da quella data ininterrottamente esecutiva e produttiva di effetti anche ai fini dell'odierna decisione. Ebbene, poiché da tale pronuncia si evince la **insussistenza in capo alla società Bea dei requisiti della società mista, deve escludersi che, diversamente da quanto asserito nel ricorso, Bea fosse legittimata a porsi tra i soggetti ai quali il Comune di Misinto avrebbe potuto rivolgersi, ai fini dell'affidamento diretto del servizio di cui trattasi.**"*

Si conferma quindi che Bea Gestioni spa **non può nemmeno ricevere affidamenti diretti secondo lo schema "in house providing"** in quanto non è più una società interamente pubblica, avendo ceduto il 10% delle azioni alla società privata Comef srl.

Di conseguenza appare del tutto appurato il fatto che a tutt'oggi Bea Gestioni può ricevere affidamenti da enti pubblici solo partecipando a bandi di gara indetti dalle pubbliche amministrazioni.

L'Accordo Quadro sottoscritto dalle società Bea e Cem Ambiente per verificare la possibilità di realizzare tramite fusione un'unica società di gestione del servizio di igiene urbana prevede l'affidamento diretto del servizio di smaltimento rifiuti a Bea Gestioni, previo lo svolgimento di una "attività di verifica (...) al mantenimento dei presupposti per l'affidamento in house dei servizi da parte dei Soci..." (Accordo Quadro Bea/Cem, pagina 4-5). Da quanto evidenziato sopra, risulta chiaro che tale verifica sia **già stata autorevolmente svolta dal Tar, non una, ma ben due volte, con esito negativo.**

Si interroga il Sindaco per sapere:

1. se questa Amministrazione sia consapevole della suddetta mancanza di requisiti in capo alla società BEA Gestioni, tale da minare i presupposti essenziali alla base del progetto di fusione BEA/CEM;
2. se, alla luce di quanto esposto sopra, questa Amministrazione non intenda proporre all'Assemblea dei Soci di Cem Ambiente l'abbandono del progetto di fusione BEA/CEM, non essendo in linea con gli indirizzi stabiliti dai Soci stessi che prevedevano in particolare la gestione in house del servizio di smaltimento del rifiuto urbano residuo.

Si allega il testo integrale della sentenza TAR Lombardia n. 2745/2015 del 4 gennaio 2016

Addì, 16/02/2016
Gruppo consiliare M5S Cernusco s/n
in nome e per conto
Aimi Mauro



N. 02747/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2015, proposto da:

- Bea Gestioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Lubrano, Filippo Lubrano e Mauro Adriano Barberi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Turati, 8;

contro

- Comune di Misinto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazza Eleonora Duse, 4;

nei confronti di

- Gelsia Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Danilo Tassan Mazzocco, Federica Fischetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Amedei, 8;

per l'annullamento

- della Delibera del Consiglio Comunale di Misinto, 27 novembre 2014, n. 48, pubblicata all' Albo Pretorio per quindici giorni, dal 4 dicembre 2014 al 19 dicembre 2014, mai comunicata alla ricorrente, con la quale il Comune di Misinto ha stabilito: I) in via definitiva, di adottare l'indirizzo di preferenza per l'affidamento alla Società Gelsia Ambiente s.r.l. - a seguito della sua trasformazione in società mista tramite l'esperimento di procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto - del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed, eventualmente, dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani; II) in via temporanea, senza riferimento ad alcun termine (sine die) - fino al completamento della procedura di trasformazione societaria suddetta, per garantire la continuità del servizio di pubblica utilità - di procedere all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani a favore della Società Gelsia Ambiente s.r.l., mediante subentro nei contratti già in essere con il Consorzio Provinciale della Brianza Milanese (precedente gestore);

- di ogni atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale allo stato non conosciuto e non conoscibile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Misinto e di Gelsia Ambiente S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2015 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato tra il 19 e il 27 gennaio 2015 e depositato il 23 gennaio 2015 Bea Gestioni spa (da ora anche solo "Bea") ha impugnato la deliberazione del Comune di Misinto n. 48 del 27 novembre 2014 (pubblicata all'Albo pretorio sino al 19 dicembre 2014) con cui il medesimo Comune ha, da un lato, manifestato l'indirizzo di preferenza per la forma di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani a mezzo di società mista (stabilendo che essa risulti dalla trasformazione della preesistente Gelsia Ambiente s.r.l., a seguito della sua parziale privatizzazione per mezzo di procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto); e, dall'altro, affidato in via transitoria lo svolgimento del servizio stesso per una parte, alla stessa Gelsia e, per il resto, alla Ditta Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l.

Entrambi i succitati profili della delibera sarebbero, ad avviso dell'esponente, affetti da vizi di legittimità, atteso che:

A) quanto al primo profilo (la manifestazione dell'indirizzo di preferenza per l'affidamento alla Società Gelsia Ambiente), sussisterebbe:

- 1) il difetto di motivazione e di comparazione delle offerte, rispettivamente presentate da Bea e da Gelsia, da parte dell'Amministrazione;
- 2) la contraddittorietà interna del provvedimento impugnato, tra premessa e conclusioni;
- 3) la illogicità e la violazione dei canoni di buona amministrazione nella tempistica di emanazione del provvedimento impugnato;
- 4) la violazione di legge per mancanza di previa adozione della Relazione tecnica richiesta dalla normativa di settore per l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

B) Quanto all'affidamento in via temporanea del servizio, l'illegittimità

si anniderebbe nell'assenza di ogni riferimento temporale quanto a scadenza dell'affidamento (che sarebbe, dunque, sine die) del servizio di smaltimento dei rifiuti a favore di Gelsia.

Si sono costituiti il Comune di Misinto e la società Gelsia Ambiente s.r.l. controdeducendo alle censure avversarie e sollevando eccezioni preliminari.

Alla camera di consiglio del 19/2/2015 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.

In vista dell'udienza di merito sono state depositate memorie e repliche. All'udienza pubblica del 15/10/2015 la causa, sentite le parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

I. Preliminarmente, il Collegio deve scrutinare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle parti, resistente e controinteressata, sotto più profili.

II. In primo luogo, si eccepisce l'inammissibilità per difetto di interesse, in relazione ad entrambi gli assetti disciplinati dalla delibera, stante la mancanza di immediata lesività della stessa, che avrebbe rimesso a successive deliberazioni la concreta attuazione delle proprie previsioni.

III. La controinteressata rileva, in particolare, che la decisione di procedere in concreto all'affidamento del servizio in favore di Gelsia sarebbe stata adottata dal Comune di Misinto soltanto con la successiva e autonoma deliberazione n. 9 del 30.03.2015, non impugnata da parte ricorrente, rispetto alla quale la delibera n. 48 rappresenterebbe un mero atto di indirizzo, sprovvisto come tale di autonoma e immediata operatività.

IV. Analogamente per la scelta dell'affidamento temporaneo del servizio a Gelsia, si fa notare come l'attuazione, sul punto, della delibera n. 48 si è avuta con la successiva deliberazione n. 100 del 17 dicembre 2014,

anch'essa non impugnata da Bea e a cui andrebbe, per vero, ricondotto l'effettivo affidamento a Gelsia, con decorrenza 1° gennaio 2015, del servizio in precedenza svolto dal Consorzio Provinciale della Brianza Milanese.

V. L'eccezione merita, con le precisazione di cui appresso, condivisione.

VI. Emerge dalla documentazione versata in atti dalle parti intimata come la già citata deliberazione n. 9/2015, pur essendo conseguente alla delibera n. 48/2014, non soltanto, non si ponga rispetto a quest'ultima quale unica e inevitabile conseguenza (rappresentando l'epilogo di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi compiute dalle amministrazioni locali coinvolte nella vicenda, all'esito di apposita attività istruttoria), ma neppure dia luogo all'affidamento del servizio, essendo detto effetto sospensivamente condizionato ad un evento futuro e incerto. Di tale ultima circostanza la Sezione ha già fornito elementi di riflessione in occasione della decisione, in sede cautelare, della causa (iscritta al n. 1695/2015 r.g. del T.A.R. Lombardia, Milano) promossa da alcune società contro la gara a doppio oggetto indetta da Gelsia, a completamento della complessa operazione preordinata all'affidamento diretto, ad essa, del servizio integrato dei rifiuti da parte di molti Comuni dell'area a Nord-Est di Milano (tra cui l'odierno resistente). Ivi, in particolare, si è affermato che, finanche la determinazione di affidamento alla costituenda società mista (nel caso di specie, la determinazione n. 9 del 2015 del Comune di Misinto), essendo comunque subordinata al completamento della gara a doppio oggetto, non rappresenta atto immediatamente lesivo, atteso che: "...sono solo gli atti di indizione della gara che, rendendo concreta e attuale una specifica scelta di modalità gestionale del servizio, presentano attitudine lesiva per gli operatori del settore;..." (cfr. T.A.R. Milano, IV[^] sez.,

ordinanza n. 1196 del 18/9/2015).

Ciò premesso, a maggior ragione deve escludersi l'autonoma e immediata attitudine lesiva da parte della delibera n.48/2014, che si pone a monte della delibera n. 9/2015 e che rappresenta pur sempre un atto d'indirizzo e programmazione della futura attività che il Comune intende porre in essere per addivenire alla gestione del servizio integrato dei rifiuti.

Su tale aspetto, dunque, è da condividere l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti intimato.

VII. Quanto alla gestione temporanea di parte del servizio integrato dei rifiuti, nelle more del completamento del complesso iter di affidamento a regime del servizio medesimo, seppure non possa disconoscersi una valenza lesiva su tale specifico aspetto già nella delibera n. 48/2014, è tuttavia innegabile che la vicenda in esame sia stata nuovamente e compiutamente affrontata e disciplinata dalla deliberazione n. 100 del 17 dicembre 2014. E' solo con tale deliberato, infatti, che il Comune, prendendo atto dello scioglimento del Consorzio Provinciale della Brianza Milanese (avvenuto con delibera consortile del 28.10.2014) e dei rapporti in precedenza ad esso facenti capo, ha in concreto disposto il predetto affidamento, dando mandato a Gelsia di subentrare al Consorzio nei contratti di smaltimento stipulati da quest'ultimo per conto del medesimo Comune.

In siffatte evenienze, allora, non può non ravvisarsi l'autonoma lesività di tale ultima deliberazione che, benché nota alla ricorrente prima del deposito del ricorso in epigrafe, in quanto pubblicata all'Albo pretorio dal 20.12.2014 al 4.01.2015, non è stata attinta dall'odierna impugnazione.

VIII. Da ciò consegue la inammissibilità, anche per tale parte, del

ricorso, per rimediare alla quale non soccorre, contrariamente a quanto opinato dall'esponente, il richiamo allo schema dell'invalidità derivata ad effetto caducante, qui reclamato facendo leva sul carattere meramente consequenziale della deliberazione n.100/2014 rispetto alla deliberazione n.48/2014.

Al riguardo, va rammentato come il ricorso al suddetto schema concettuale della caducazione emerga in giurisprudenza, allorquando si tratta di considerare la sorte di provvedimenti che, legati strettamente agli atti precedenti della medesima serie procedimentale, ritraggono la loro legittimità unicamente da questi per cui, annullati i primi, i secondi perdono parimenti i connotati di validità ed efficacia in modo tanto diretto ed automatico da non richiedere la loro diretta impugnazione.

Si tratta, quindi, com'è stato anche di recente chiarito dal Consiglio di Stato, "di una sanzione adottata contro atti ulteriori interni allo stesso procedimento, sanzione che non richiede la previa impugnazione dell'atto, strumento tipico del diritto amministrativo, ma rientra in uno schema lineare di propagazione delle nullità, più vicino alle dinamiche processualcivilistiche di cui all'art. 159 c.p.c. L'eccezionalità di questo tipo di intervento invalidante, la cui disciplina rende concettualmente inapplicabile il modulo ordinario di impugnazione per singoli atti, fondante il diritto amministrativo e il modo dell'equiparazione, giustifica la particolare rigidità con cui l'elaborazione pratica ha individuato i casi di caducazione.

La giurisprudenza del tutto pacifica, dopo aver rimarcato la differenza tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, connota la prima forma di vizio, di natura più dirompente, sulla base di due elementi precisi: il primo dato dall'appartenenza, sia dell'atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima

serie procedimentale; il secondo individuato nel rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi” (così, Cons. di Stato, IV[^] Sezione, 21 settembre 2015, n. 4404; nello stesso senso cfr., ex plurimis, stando alle decisioni più recenti, Consiglio di Stato, sez. VI[^], 13 ottobre 2015, n. 4695; sez. V, 26 maggio 2015, n. 2611; id., sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2116; id., sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1782; id., sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1652; id. sez. V, 20 gennaio 2015, n. 163; id., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 6174).

Discende da tali premesse che, allorquando anche solo uno dei due richiamati presupposti che connotano lo schema concettuale della caducazione non sia presente, si rende necessaria l'utilizzazione delle usuali impugnative tipiche del diritto amministrativo.

Ebbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, ne consegue che, in relazione alla sequenza rappresentata dalle deliberazioni nn. 48 e 100 del 2014 fa senz'altro difetto quel rapporto di inevitabile ed ineluttabile consequenzialità, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, tra atto a monte (in questo caso, la deliberazione n. 14) e provvedimento a valle (ossia, la deliberazione n. 100). La delibera n. 100 ha disciplinato lo svolgimento del servizio in conseguenza dello scioglimento del Consorzio, richiamando, bensì, l'indirizzo espresso al riguardo dalla delibera n. 48, ma, soprattutto, rappresentando la necessità di garantire la continuità nello svolgimento del servizio stesso, a seguito della liquidazione del Consorzio, dallo stesso autonomamente disposta.

Il contenuto della ridetta delibera n. 100 è di tale ampiezza, nelle premesse e nel suo dispositivo, da escludere che la stessa si ponga

rispetto alla delibera n.48 nei termini richiesti ai fini della richiamata caducazione automatica, onerando, per contro, la parte interessata dell'utilizzo all'uopo del rimedio impugnatorio che, tuttavia, come già detto, non risulta esperito nel caso in esame.

Deve, pertanto, ribadirsi anche per tale parte del deliberato in esame, l'inammissibilità del ricorso in epigrafe.

IX. Solo per completezza va dato atto della fondatezza anche di un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, pure sollevato dalle parti intimiate, che fa leva sulla circostanza che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di Bea, quest'ultima non avrebbe affatto i requisiti per proporsi come gestore del servizio di igiene ambientale, sicché nessuna utilità potrebbe trarre in caso di esito favorevole del presente giudizio.

X. Va, al riguardo, puntualizzato che BEA Gestioni s.p.a. è una società a totale partecipazione della Società Brianza Energia e Ambiente (BEA s.p.a.), a sua volta società a totale capitale pubblico, partecipata da parte della Provincia di Monza e Brianza e da una pluralità di Comuni, localizzati soprattutto nell'ambito territoriale della medesima Provincia.

BEA Gestioni ha svolto una procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto per la selezione di un partner privato per la sua trasformazione in società mista, senza che l'iter predetto sia giunto a positiva conclusione atteso che, come ricavabile dalla sentenza di questa sezione n. 287 del 23.01.2015 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5402 del 30.11.2015), la gara in questione "...per il suo oggetto, non è coerente con le determinazioni dell'amministrazione in ordine alle modalità di gestione del servizio rifiuti" (sicché è stata annullata la deliberazione di Giunta n. 107, del 30.06.2014, con la quale l'amministrazione comunale di Limbiate aveva affidato alla medesima

società, sul presupposto della sua trasformazione in società mista, la gestione del servizio integrato dei rifiuti).

La surrichiamata sentenza n. 287/2015, depositata lo stesso giorno di deposito del ricorso in epigrafe, benché appellata da parte controinteressata, non è mai stata sospesa dal giudice d'appello, risultando da quella data ininterrottamente esecutiva e produttiva di effetti anche ai fini dell'odierna decisione.

Ebbene, poiché da tale pronuncia si evince la insussistenza in capo alla società Bea dei requisiti della società mista, deve escludersi che, diversamente da quanto asserito nel ricorso, Bea fosse legittimata a porsi tra i soggetti ai quali il Comune di Misinto avrebbe potuto rivolgersi, ai fini dell'affidamento diretto del servizio di cui trattasi.

XI. Anche per tale via risulta, dunque, confermata l'inammissibilità del ricorso in epigrafe specificato, per difetto di interesse all'impugnazione della delibera n. 48/2014.

XII. Sulle spese il Collegio, tenuto conto della complessità della fattispecie concreta, come ricavabile dalla suesposta motivazione, nonché della definizione in rito del gravame, ravvisa valide ragioni per disporre la compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

INTERROGAZIONE COMUNALE

“Riqualificazione di Viale Assunta”

22 gennaio 2016

Egr. Sig. Sindaco di Cernusco sul Naviglio

e.p.c. Assessore ai Lavori Pubblici

Premesso

- che l'assessore ai lavori pubblici Maurizio Rosci ha comunicato nel corso della seduta del consiglio comunale del 12 ottobre scorso – in occasione dell'esame delle variazioni al Bilancio di previsione 2015/2017 – l'intervento di riqualificazione di Viale Assunta con un investimento pari 1.800.000,00 euro,
- che i lavori interessano un asse strategico della nostra città in cui si trovano per di più servizi di pubblica utilità quali Farmacia e Stazione della Metropolitana;

Interrogo la S.V. per sapere:

- i tempi occorrenti alla realizzazione della riqualificazione di Viale Assunta, specificando quando e da dove cominceranno i lavori;
- quando Viale Assunta verrà consegnata alla cittadinanza nella sua piena fruibilità.

Distinti saluti

Gianluigi Frigerio

Consigliere Comunale di Cernusco sul Naviglio

SI CHIEDE CORTESE RISPOSTA SCRITTA

Mossini Giuliano
Via Roma, 33
20063 Cernusco s/Naviglio

SIND.
COPIE: DR. NAPOLI
DR. BUZZINI
83911. GEN.

Consigliere Comunale di Forza Italia

Spett. le Comune di Cernusco s/Naviglio
Alla C.a. Sig. Sindaco

Cernusco s/Naviglio 25/01/2016

"Interrogazione Comunale lavori di Viale Assunta"

Gent. Sig. Sindaco, la interrogo per conoscere come si è giunti ad un impegno di spesa così notevole Euro 1.800.000; dopo aver già sistemato tutto o quasi le vie importanti del nostro territorio. Credo sia giusto pensare ai cittadini che vivono e transitano in Viale Assunta, ma mi chiedo se non sia possibile contenere i costi con opere sia pure importanti ma magari eccessivamente decorative.

Chiedo cortesemente che si voglia riesaminare il computo e ottenere una riduzione anche di un terzo dell'importo attuale. I lavori previsti verrebbero fatti ugualmente e i soldi risparmiati potrebbero essere utilizzati in altre opere che Le sottoporro nel prossimo consiglio comunale.

Con l'occasione porgo

Distinti saluti



CITTA' DI CERNUSCO S/N
Prot. 00003388 del 25-01-2016
ARRIVO
Tit 2 Cat 1 Fas =



- - - - -